



LEGGE 30 novembre 2004 n.164

REPUBBLICA DI SAN MARINO

ISTITUZIONE DI UN REGISTRO NAVALE PER UNITA' DA DIPORTO

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 30 novembre 2004.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e interne.
2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
 - a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
 - b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli standard di cui all'ultimo comma del presente articolo;
 - c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli standard di cui all'ultimo comma del presente articolo;
 - d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.
4. Ai fini della disciplina della locazione e del noleggio di unità da diporto si intende:
 - a) per locazione: il contratto con cui una delle parti si obbliga a fronte di un corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
 - b) per noleggio di unità da diporto: il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. Le unità da diporto di cui al precedente comma, possedute da persone fisiche, società di persone, società di capitali, società fiduciarie o trust, possono essere utilizzate anche mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

5. Con decreto reggenziale, sono emanate le norme relative all'omologazione e al collaudo delle unità da diporto, all'accertamento della potenza dei motori, all'uso degli stessi, al rilascio del relativo certificato nonché alla applicazione degli standard usati nella misurazione degli scafi.

TITOLO II

ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA DIPORTO

Art. 2

1. E' istituita la Autorità per la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino. Con decreto reggenziale saranno previste la dotazione di personale, le responsabilità e le modalità di funzionamento della struttura anche attraverso l'attribuzione di funzioni ad altri uffici.

Art. 3

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto sono iscritte nel Registro Navale conforme al modello approvato con decreto reggenziale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda all'Autorità per la Navigazione Marittima preposta alla tenuta del Registro Navale. Alla domanda deve essere allegata:

a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente i dati identificativi dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;

b) dichiarazione di conformità;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 3.

3. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nel Registro Navale non è ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione marittima, nei limiti fissati dall'articolo-5, dall'Autorità per la Navigazione Marittima attraverso il rilascio di una licenza provvisoria.

4. Il periodo di validità della licenza provvisoria non può essere superiore a sei mesi. Il titolo di proprietà di cui al comma precedente è costituito da:

a) atto pubblico;

b) scrittura privata autenticata;

c) scrittura privata autenticata da funzionario abilitato dalla Autorità;

d) sentenza;

e) certificato di denunciata successione;

f) altri atti previsti dalla Legge 29 ottobre 1981 n.87.

5. Il titolo di proprietà deve comunque contenere i seguenti elementi:

a) dati anagrafici delle parti o, se si tratta di enti o società, loro natura e ragione sociale, loro residenza o sede;

- b) codice I.S.S. o codice Operatore Economico, se presente, delle parti;
- c) modello, numero serie e, se presente, di precedente immatricolazione dell'imbarcazione o nave;
- d) prezzo di vendita del bene.

Il titolo può consistere in un modulo predisposto dalla Autorità redatto anche in più lingue, fra cui quella italiana, regolarmente autenticato.

6. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ritiene non avvenuta, pertanto la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati. Il proprietario dell'unità può presentare nuova domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 2.

7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:

- a) per perdita effettiva o presunta;
- b) per demolizione;
- c) per trasferimento o vendita all'estero;
- d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti.

Art. 4

1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel Registro di cui all'articolo 3, se non hanno domicilio a San Marino, devono eleggere domicilio presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio a San Marino, al quale l'Ufficio preposto può rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

Art. 5

1. Alle navi da diporto l'Autorità per la Navigazione Marittima, all'atto dell'iscrizione rilascia la licenza di navigazione di cui all'articolo 6, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 8, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle imbarcazioni da diporto l'Autorità per la Navigazione Marittima all'atto dell'iscrizione rilascia la licenza di navigazione di cui all'articolo 6, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione Europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 8, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:

a) per le unità senza marcatura CE per le quali occorre un'autocertificazione da parte del proprietario circa la provenienza e l'affidabilità:

- 1. senza alcun limite nelle acque interne;
- 2. fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;

b) per le unità con marcatura CE con specifico riferimento alla direttiva CEE 94/25:

- 1. senza alcun limite, per la categoria di progettazione A;
- 2. con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B;

3. con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C;

4. per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D.

Art. 6

1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati con decreto reggenziale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente norma, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 8.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 11 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale.

Art. 7

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione.

2. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato.

Art. 8

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste con decreto reggenziale approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

Art. 9

1. Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto aventi lunghezza fuori tutto non superiore a metri 10 a motore e a vela, anche se con motore ausiliario.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 3, nonché del possesso della licenza di cui all'articolo 6 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 8.

TITOLO III

COMANDO E CONDOTTA DI NATANTI, IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

Art. 10

1. Con apposito decreto reggenziale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente norma, è stabilita la disciplina per l'abilitazione al comando ed alla condotta delle unità da diporto.

TITOLO IV

COMANDANTE ED EQUIPAGGIO DELL'IMBARCAZIONE E DELLA NAVE DA DIPORTO

Art. 11

1. L'Autorità per la Navigazione Marittima che abilita alla navigazione l'imbarcazione e la nave da diporto, stabilisce ed annota, sulla licenza di cui all'articolo 6, al momento del suo rilascio, il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base di quanto stabilito in sede di omologazione.

2. E' responsabilità del comandante e del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo- marine previste e alla distanza da porti sicuri.

Art. 12

1. Quando, a giudizio dell'Autorità per la Navigazione Marittima, le sistemazioni di bordo lo consentano, il comando o la condotta della imbarcazione da diporto e la condotta del motore possono essere contemporaneamente assunti da una sola persona.

Art. 13

1. I servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti dalle persone imbarcate in qualità di passeggeri, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, per i servizi di coperta, camera e cucina, ed il diciottesimo anno di età, per i servizi di macchina.

2. I servizi complementari di bordo possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di passeggeri, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 14

1. Gli stranieri e i cittadini sammarinesi residenti all'estero, muniti di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente dallo Stato di appartenenza o, rispettivamente, di residenza, possono comandare o condurre, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nel Registro di cui all'articolo 3, entro i limiti della abilitazione medesima.

2. Il titolo o documento di cui al comma precedente deve essere tenuto a bordo.

3. Per gli stranieri si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare o condurre una unità iscritta, qualora esibiscano una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità, da cui risulti che la legislazione del Paese non prevede il rilascio di alcuno dei menzionati titoli di abilitazione o il possesso di altro documento sostitutivo ai detti fini.

TITOLO V

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Art. 15

1. Le unità da diporto non possono essere poste in navigazione qualora non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone e alle cose e per i motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati. Dagli obblighi assicurativi sono escluse le unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. Con decreto reggenziale sono emanate le norme relative all'esecuzione dei predetti obblighi.

2. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione della responsabilità civile dei natanti.

3. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del conduttore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 16

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto del secondo grado ovvero con la multa nonché con l'interdizione di primo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Le stesse sanzioni si applicano a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti.

2. Nel caso di comando o condotta di una nave da diporto si applica la prigionia di primo grado e la multa di secondo grado nonché l'interdizione di secondo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima.

Art. 17

1. Chiunque, ai fini di ricavarne indebito vantaggio, inalbera o usa su unità da diporto la bandiera di San Marino è punito con la prigionia di primo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 18

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sull'unità da diporto un falso numero di iscrizione è punito con la prigionia di primo grado e con la multa.

Art. 19

1. Chiunque detenga armi a bordo di unità da diporto senza essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge 13 marzo 1991 n.40 e successive modifiche ed integrazioni è punito con le pene previste dall'articolo 8 della legge citata.

Art. 20

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili unità da diporto, ovvero le provviste di bordo, è punito con la prigionia di primo grado.

2. Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio, in danno dell'unità da diporto su cui è imbarcato, si applica la prigionia di primo grado e la multa. Se è commesso dal comandante si applica la prigionia di secondo grado.

3. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell'unità si applica la prigionia di terzo grado. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione dell'unità si applica la prigionia di quarto grado.

Art. 21

1. Il componente dell'equipaggio di una unità da diporto che distrugge, disperde deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, gli oggetti, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo è punito con la prigionia di primo grado e con la multa.

2. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell'unità si applica la prigionia di secondo grado e la multa.

3. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione dell'unità si applica la prigionia di terzo grado e la multa.

Art. 22

1. Il comandante dell'unità da diporto che omette di prestare soccorso nei casi in cui ha l'obbligo è punito con la prigionia di primo grado.

2. Il comandante dell'unità da diporto, qualora ritardi o rifiuti di prestare l'assistenza occorrente ad una persona che versa in stato di pericolo, è punito, se dal fatto deriva una lesione personale, con la prigionia di secondo grado, se ne deriva la morte, con la prigionia di terzo grado.

3. Se il fatto di cui al superiore comma è commesso per colpa si applica la prigionia di primo grado ovvero l'arresto di primo grado ovvero la multa di secondo grado.

Art. 23

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del Codice Penale è sostituito dal seguente:

"Agli effetti della Legge Penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera."

TITOLO VII

REGIME TRIBUTARIO

Art. 24

1. Per le unità da diporto destinate ad attività di noleggio e/o in locazione, compresa quella finanziaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 "Imposta sulla importazione di beni strumentali e provvedimenti fiscali diversi".

Art. 25

1. Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti con decreto reggenziale approvato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

1. Le disposizioni della presente legge che richiedano, per la loro applicazione, l'emanazione di norme esecutive, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono state emanate.

Art. 27

1. La disciplina relativa all'istituzione di un Registro Navale per unità da diporto e alla navigazione da diporto, prevista dalla presente legge, può essere modificata e regolamentata con decreto reggenziale qualora venga ravvisata l'opportunità di conformarsi a normative internazionali.
2. L'Autorità per la Navigazione Marittima può prevedere deroghe alla disciplina della presente legge per la partecipazione o l'allenamento dei partecipanti a regate veliche e manifestazioni sportive.
3. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la Legge 16 settembre 1946 n.51.

Art. 28

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 dicembre 2004/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Arzilli – Roberto Raschi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini

